

STATUTO SOCIALE "FONDAZIONE BVR BANCA VENETO CENTRALE"

ARTICOLO 1

Costituzione - denominazione - sede - durata

1. È costituita ai sensi degli artt. 12 e seguenti del Codice civile una fondazione denominata "FONDAZIONE BVR BANCA VENETO CENTRALE" di seguito anche solo la "Fondazione".
2. La Fondazione è costituita su iniziativa della BVR BANCA VENETO CENTRALE - Credito Cooperativo Italiano - Società Cooperativa, di seguito anche solo "Ente Fondatore".
3. La sede legale della Fondazione è stabilita in Longare (VI), Via Ponte di Costozza, 12.
4. La Fondazione opera esclusivamente nell'ambito del territorio di competenza della BVR BANCA VENETO CENTRALE - Credito Cooperativo Italiano - Società Cooperativa, così come stabilito dallo Statuto dell'Ente Fondatore ai sensi delle disposizioni di vigilanza.
5. Entro tale ambito territoriale, la Fondazione può istituire sedi secondarie e unità operative decentrate.
6. La Fondazione ha durata illimitata, salve le cause di scioglimento previste dalla Legge e dal presente Statuto.

ARTICOLO 2

Scopo - criteri ispiratori

1. La Fondazione non ha fini di lucro, non può esercitare funzioni creditizie e non può distribuire utili.
2. La Fondazione si ispira alla finalità propria della cooperazione per contribuire al miglioramento sociale ed economico delle persone, delle comunità e dei loro territori attraverso lo sviluppo coordinato della cultura e dell'imprenditorialità sostenibile e della solidarietà sociale.
3. La Fondazione ha lo scopo di promuovere e sostenere, nell'ambito delle comunità locali, direttamente o indirettamente e sotto qualsiasi forma, tutte le iniziative e le attività finalizzate al miglioramento delle condizioni sociali, morali, culturali ed economiche delle persone orientando la propria azione prevalentemente nei settori di seguito indicati ovvero in quelli definiti dal Consiglio di Amministrazione in coerenza con il presente articolo e precisamente:
 - I. promuovere ogni forma della conoscenza e del buon nome della cooperazione, in particolare del credito, mediante iniziative di studio, di ricerca e di formazione;
 - II. promuovere attività volte al perseguimento di finalità di solidarietà sociale e di promozione della cultura della pace e della cooperazione tra le persone, in particolare tra le giovani generazioni;
 - III. promuovere attività volte alla diffusione del modello cooperativo per la crescita delle persone e delle comunità locali, nel rispetto dei diritti umani e in favore di una crescita responsabile e uno sviluppo equo, solidale ed ecologicamente sostenibile;
 - IV. promuovere o sostenere interventi umanitari a favore di popolazioni colpite da calamità pubbliche o altri interventi straordinari;
 - V. promuovere la ricerca scientifica;
 - VI. promuovere attività volte al perseguimento di ogni forma e pratica educativa finalizzata alla conoscenza, alla istruzione, alla formazione e allo sviluppo della personalità dei giovani, con particolare attenzione alla convivenza, al rispetto e alla condivisione;
 - VII. promuovere la ricerca artistica compresa la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico ambientale e naturalistico;
 - VIII. promuovere attività volte alla tutela della salute delle persone, organizzando iniziative di formazione e sensibilizzazione in ordine ai costumi e alle buone pratiche che possano migliorare la qualità di vita;
 - IX. offrire assistenza sanitaria e sociale a favore dei soci della BVR BANCA VENETO CENTRALE - Credito Cooperativo Italiano - Società Cooperativa e dei loro familiari anche mediante convenzioni con aziende sanitarie, case di riposo e altri enti pubblici e privati;
 - X. organizzare, sponsorizzare e finanziare eventi culturali, ricreativi e sportivi, quali convegni, mostre ed esposizioni permanenti e temporanee, concerti e spettacoli in genere, e altre manifestazioni in campo economico, giuridico, umanistico, storico, scientifico, artistico, ambientale, educativo e sportivo;
 - XI. favorire e diffondere la conoscenza delle lingue straniere.

4. Attraverso la Fondazione, l'Ente Fondatore si propone di perseguire più efficacemente lo scopo sancito dall'art. 2 del proprio Statuto, che si riporta di seguito:

"Principi ispiratori

2.1 nell'esercizio della sua attività, la Società si ispira ai principi cooperativi della mutualità senza fini di speculazione privata.

Essa ha lo scopo di favorire i soci cooperatori (i "Soci Cooperatori" e, singolarmente il "Socio Cooperatore"; congiuntamente ai Soci Finanziatori, come definiti all'articolo 24.3, i "Soci" e, singolarmente, il "Socio"), e gli appartenenti alle comunità locali nelle operazioni e nei servizi di banca, perseguendo il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche degli stessi e promuovendo lo sviluppo della cooperazione e l'educazione al risparmio e alla previdenza nonché la coesione sociale e la crescita responsabile e sostenibile del territorio nel quale opera.

2.2. La Società si distingue per il proprio orientamento sociale e per la scelta di costruire il bene comune. È altresì impegnata ad agire in coerenza con la Carta dei Valori del Credito Cooperativo e a rendere effettive forme adeguate di democrazia economico-finanziaria e lo scambio mutualistico tra i Soci Cooperatori nonché la partecipazione degli stessi alla vita sociale".

ARTICOLO 3

Attività della Fondazione

1. La Fondazione potrà esercitare ogni attività idonea al raggiungimento del proprio scopo. In via esemplificativa, la Fondazione potrà, in via diretta o indiretta, anche in collaborazione con enti pubblici o privati:

I. promuovere, organizzare e finanziare iniziative o eventi a carattere culturale, ricreativo e sportivo;

II. promuovere, organizzare e finanziare seminari, convegni, concorsi, conferenze e ricerche su temi di interesse per il sistema delle piccole e medie imprese e della cooperazione;

III. promuovere, organizzare e finanziare iniziative ed attività organizzate nel settore dello sport dilettantistico e giovanile;

IV. organizzare e gestire attività formative in campo sociale, culturale e imprenditoriale, con particolare riguardo all'educazione ai valori cooperativi e alle buone pratiche manageriali, alla promozione dell'innovazione tecnologica e alla diffusione della conoscenza delle lingue straniere;

V. promuovere e sostenere iniziative ed attività di natura culturale organizzate da scuole, istituzioni universitarie, musei, biblioteche e teatri;

VI. promuovere, sostenere ed organizzare concerti, spettacoli, mostre ed esposizioni temporanee e permanenti;

VII. istituire e assegnare borse di studio, riconoscimenti e premi in favore di persone od organizzazioni distinte in ambito imprenditoriale, scientifico, sociale e culturale;

VIII. acquisire, gestire e curare raccolte d'arte, raccolte librerie, collezioni in genere, beni culturali, storici, etnoantropologici ed archivistici;

IX. promuovere, sostenere e gestire strutture e centri culturali o sportivi, biblioteche, videoteche e centri di documentazione;

X. promuovere, sostenere e curare pubblicazioni e strumenti di comunicazione in genere, anche mediante lo svolgimento in proprio di attività editoriali funzionali ai propri scopi istituzionali.

2. La Fondazione può inoltre compiere, nei limiti di legge e dello Statuto, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie utili al conseguimento dei propri scopi, tra cui a titolo esemplificativo:

I. stipulare atti, contratti e convenzioni a titolo oneroso o gratuito di qualsiasi tipo, accettare e conseguire donazioni, eredità e legati;

II. chiedere e ottenere mutui e altri finanziamenti e concedere garanzie reali e personali;

III. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, usufruttuaria, locataria, comodataria o posseduti a qualsiasi titolo;

IV. stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento in gestione delle varie attività svolte, nonché del patrimonio immobiliare;

V. costituire società di capitali ovvero acquisire o cedere partecipazioni in società con esclusione di quelle comportanti l'assunzione di responsabilità illimitata, la cui

attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione;

VI. coordinare la propria attività con quella di società o altri enti, pubblici o privati, aventi analoghe finalità.

3. La fondazione può partecipare ad altre istituzioni, pubbliche e private, fondazioni, associazioni, ed enti senza scopo di lucro, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione e coerente con i medesimi.

4. Essa può inoltre svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività a carattere commerciale, sia direttamente che mediante acquisizione di partecipazioni in altre imprese, a condizione che tutti gli utili eventualmente ricavati da tali attività o partecipazioni siano destinati ai fini istituzionali, ovvero a fare fronte agli oneri di gestione.

5. La Fondazione non può concedere erogazioni o sovvenzioni, in forma diretta o indiretta, ad enti o imprese con fini di lucro.

6. La Fondazione non può intervenire e/o supportare in qualsiasi forma a favore di partiti e movimenti politici, organizzazione sindacali e di patronato.

ARTICOLO 4

Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è inizialmente costituito dai beni ricevuti in dotazione dall'Ente Fondatore e descritti nell'atto costitutivo, del quale il presente Statuto è parte integrante.

2. Esso sarà successivamente incrementato per effetto di:

- accantonamenti di eventuali utili di esercizio o comunque redditi derivanti dal fondo di dotazione e dalle attività strumentali eventualmente svolte dalla Fondazione;
- versamenti effettuati dall'Ente Fondatore;
- contributi, eredità e liberalità a qualsiasi titolo pervenuti, donazioni mobiliari e immobiliari, oblazioni, legati ed erogazioni da soggetti pubblici e privati.

3. Tali beni potranno anche essere costituiti in amministrazioni separate secondo la volontà dei donatori, compatibilmente con il perseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione.

4. Il patrimonio viene amministrato osservando criteri di diversificazione del rischio, in modo da conservarne il valore reale e ottenerne una adeguata redditività compatibilmente con il perseguimento delle finalità statutarie. Il patrimonio può inoltre essere affidato in gestione amministrativa in tutto o in parte all'Ente Fondatore o ad altri intermediari abilitati, secondo indirizzi generali rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione che saranno definiti dal Consiglio di amministrazione.

5. Con deliberazione del Consiglio di amministrazione, sentito l'Organo di Controllo, possono essere istituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare o al rimborso di finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

ARTICOLO 5

Fondo di dotazione - fondo di gestione

1. Nell'ambito del patrimonio della Fondazione, il Consiglio di amministrazione individua un fondo di dotazione costituito da conferimenti in denaro, strumenti finanziari, partecipazioni, beni mobili o beni immobili di proprietà per un valore complessivo non inferiore a Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero).

2. Il fondo di dotazione è vincolato agli scopi della Fondazione. I beni del fondo di dotazione, quindi, sono destinati a garantire la stabilità patrimoniale della Fondazione e non possono essere alienati, vincolati a garanzia o comunque destinati a copertura di oneri di gestione o al finanziamento di attività istituzionali se non vengono contestualmente individuati altri beni del patrimonio da destinare a mantenere invariato il valore del fondo di dotazione stesso.

3. Il fondo di gestione è costituito dai beni, dai redditi (ricavi, rendite, proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse della Fondazione), da altre risorse finanziarie, da donazioni o disposizioni testamentarie, e da eventuali altri contributi non destinati espressamente al fondo di dotazione. Esso è liberamente utilizzabile per la copertura degli oneri di gestione e per il conseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione.

4. Il Consiglio di amministrazione investe le risorse che pervengono alla Fondazione nel

modo che ritiene più sicuro e redditizio. La determinazione degli interventi è adottata dalla Fondazione sulla base della propria insindacabile discrezionalità in attuazione delle finalità precipue e dello scopo dell'ente disciplinati dall'art. 2 del presente Statuto.

5. L'assegnazione da parte della Fondazione di contributi in qualsiasi forma non costituisce obbligazione passiva verso il beneficiario.

6. Il Consiglio di amministrazione, con deliberazione motivata, può revocare gli interventi disposti fino a che l'erogazione non sia stata eseguita.

ARTICOLO 6

Partecipanti alla Fondazione

1. Possono aderire alla Fondazione in qualità di "Partecipanti Sostenitori" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti o associazioni, anche non riconosciute, o altre istituzioni, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano per più anni alla sua attività mediante apporti di natura economica in misura rilevante, come espressamente indicati dal Consiglio di amministrazione.

2. Possono aderire alla Fondazione in qualità di "Partecipanti Ordinari" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti o associazioni, anche non riconosciute o altre istituzioni, che condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano con apporti di natura economica in misura non rilevante, anche simbolici, nei termini espressamente indicati dal Consiglio di amministrazione, o attraverso altre modalità di partecipazione, tra cui la prestazione d'opera professionale a titolo gratuito, o altre forme di sostegno e volontariato ritenute rilevanti a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione.

3. Non possono partecipare alla Fondazione le associazioni e gli enti a carattere politico o sindacale.

4. Ai fini dell'ammissione le persone fisiche o giuridiche devono presentare domanda al Consiglio di Amministrazione indicando oltre alle generalità complete, l'ammontare della dotazione che si propone di sottoscrivere come apporto patrimoniale, ovvero la diversa tipologia di contributo che si propone di apportare alla Fondazione.

5. Sull'ammissione decide ad insindacabile giudizio il Consiglio di Amministrazione; non è ammessa l'acquisizione della qualità di Partecipante per successione, a qualsiasi titolo dovuta. All'atto dell'ammissione il richiedente dovrà versare la quota della propria dotazione al patrimonio della Fondazione.

6. Il Consiglio di amministrazione, con propria delibera o con apposito regolamento, stabilisce eventuali, ulteriori requisiti soggettivi degli aspiranti Partecipanti Ordinari e Sostenitori, e determina le modalità di partecipazione alla Fondazione.

7. Può inoltre fissare, anche per singole categorie di Partecipanti, una quota minima di partecipazione, da versare per intero all'atto della iscrizione, o in più soluzioni entro un determinato periodo di tempo, anche senza carattere di regolare periodicità.

8. I Partecipanti compongono l'Assemblea dei Partecipanti Sostenitori e dei Partecipanti Ordinari, di cui al successivo art. 12.

9. Il Consiglio di amministrazione decide a maggioranza semplice l'esclusione dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto ovvero dal Consiglio di amministrazione;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli organi della Fondazione;
- inadempimento degli impegni assunti in relazione allo svolgimento di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione volontaria;
- apertura di una procedura concorsuale o di composizione della crisi anche se di natura stragiudiziale.

I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione.

Ai partecipanti esclusi o receduti non spetta la restituzione delle somme o quote comunque versate.

ARTICOLO 7
Organi della Fondazione

1. Sono Organi della Fondazione:
 - il Consiglio di amministrazione;
 - il Presidente;
 - l'Assemblea dei Partecipanti Sostenitori e dei Partecipanti Ordinari;
 - l'Organo di controllo e revisione.
2. Nella nomina dei componenti degli Organi, la Fondazione adotta modalità e criteri oggettivi e trasparenti, basati su competenze, esperienza e onorabilità degli aspiranti, funzionali ad assicurare l'indipendenza e la terzietà della Fondazione.
3. Gli Organi della Fondazione operano nel rispetto del principio di economicità della gestione.
4. Non possono fare parte del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo e revisione della Fondazione:
 - a) coloro che ricoprono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e i dipendenti dell'Ente Fondatore;
 - b) i parenti, coniugi o affini con i componenti degli Organi della Fondazione e dell'Ente Fondatore, fino al secondo grado incluso.

ARTICOLO 8
Requisiti generali di onorabilità e professionalità

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo e revisione debbono essere cittadini italiani legalmente capaci, di indiscussa probità, annoverabili tra le persone più rappresentative del territorio in cui opera la Fondazione e dotati di requisiti di professionalità e onorabilità, intesi come requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro.
2. Le cariche di componente del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di controllo e revisione non possono essere ricoperte da coloro che: a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità previste dall'art. 2382 del codice civile; b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; c) sono stati condannati con sentenza penale irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari; 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.
3. Le cariche di componente del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di controllo e revisione non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 2, lett. c), salvo il caso dell'estinzione del reato; le pene previste dal comma 2, lett. c) nn. 1) e 2) non rilevano se inferiori a un anno.
4. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di componente del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di controllo e revisione: a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente comma 2, lett. c); b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui al comma 2, con sentenza non definitiva; c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 19, comma 3, della legge 31 maggio 1965 n. 575, da ultimo sostituito dall'art. 3 delle legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modifiche e integrazioni; d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

ARTICOLO 9
Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione della Fondazione è composto da sette a nove membri tutti nominati dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente Fondatore.
Al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione dell'Ente Fondatore provvede a designare, tra le persone nominate, il Presidente e il Vicepresidente della Fondazione.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente Fondatore, sulla base delle informazioni disponibili, dovrà assumere le decisioni più idonee alla salvaguardia della reputazione della Fondazione.

2. Il membro del Consiglio di amministrazione che senza giustificato motivo non partecipi a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di amministrazione.

3. Acquisito il parere non vincolante dell'Organo di controllo e revisione, l'Ente Fondatore può in ogni momento revocare uno o più amministratori con delibera motivata per giusta causa, nominando contestualmente i sostituti.

4. Il Consiglio di amministrazione della Fondazione dura in carica per tre esercizi, e decade con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. I suoi componenti sono rieleggibili.

5. Sessanta giorni prima della scadenza del Consiglio di amministrazione, il Presidente della Fondazione chiederà all'Ente Fondatore di nominare i nuovi consiglieri, designando fra essi il Presidente ed il Vicepresidente. Entro sette giorni decorrenti da quello di scadenza del Consiglio di Amministrazione, il nuovo Consiglio di amministrazione dovrà essere convocato dal Presidente uscente per l'insediamento. Alla scadenza del mandato, il Consiglio di Amministrazione resta in carica fino all'insediamento del successivo Consiglio.

6. Gli amministratori della Fondazione cessati dall'incarico nel corso del mandato vengono sostituiti senza indugio con delibera del Consiglio di amministrazione dell'Ente Fondatore. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio di amministrazione della Fondazione.

7. Agli amministratori può spettare un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni dell'organo amministrativo, oltre al rimborso delle spese documentate sostenute in ragione dell'incarico. Al Presidente e al Vicepresidente può essere attribuito un compenso. La misura e le modalità di erogazione del compenso attribuito al Presidente e al Vicepresidente, del gettone di presenza e dei rimborsi spese sono deliberate dal Consiglio di amministrazione dall'Ente Fondatore.

ARTICOLO 10

Poteri del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è l'organo di gestione della Fondazione, cui competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nessuno escluso, e può compiere tutti gli atti necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali della Fondazione.

2. In particolare, sono di competenza del Consiglio di amministrazione, tra l'altro:

- a) l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio economico di previsione;
- b) la formulazione di eventuali proposte di modifiche dello Statuto della Fondazione, di scioglimento, trasformazione, fusione e/o scissione della Fondazione, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente Fondatore;
- c) la destinazione degli utili e degli avanzi di gestione;
- d) la sistemazione dei disavanzi di gestione;
- e) la definizione delle linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt. 2 e 3, della gestione patrimoniale e dell'eventuale politica degli investimenti;
- f) la programmazione annuale e pluriennale di attività;
- g) la nomina e revoca del Segretario della Fondazione e determinazione del suo eventuale compenso, previa approvazione da parte dell'Ente Fondatore;
- h) l'approvazione e modificazione dei regolamenti interni della Fondazione;
- i) la selezione delle attività e dei beneficiari destinatari degli interventi;
- j) la revoca di assegnazioni non ancora erogate;
- k) la determinazione dei criteri e requisiti affinché i soggetti di cui all'art. 6 possano divenire Partecipanti;
- l) l'accettazione, a suo insindacabile giudizio, delle domande di partecipazione da parte degli aspiranti Partecipanti;
- m) la determinazione dei contributi necessari all'equilibrio finanziario;
- n) la designazione di procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, con determinazione dei relativi poteri.

ARTICOLO 11

Convocazione - Deliberazioni del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno quattro volte all'anno, nonché ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero venga presentata al Presidente richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti.
2. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipano i componenti dell'Organo di Controllo e di revisione; possono altresì partecipare alle stesse persone estranee al Consiglio, se da questo autorizzate.
3. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta scritta della maggioranza dei suoi membri, con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza agli amministratori ed ai componenti dell'organo di controllo e revisione, a mezzo lettera raccomandata, posta elettronica certificata, e-mail, ovvero qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo o account scelto da ciascun componente e comunicato al Segretario della Fondazione. In caso di urgenza, l'avviso può essere spedito un giorno prima della riunione.
4. Anche in mancanza di formale convocazione, il Consiglio di amministrazione si reputa regolarmente costituito quando sono presenti tutti i membri e nessuno si oppone allo svolgimento della riunione.
5. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta.
6. Le riunioni sono presiedute dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente; in caso di impedimento di entrambi, dal consigliere più anziano di età.
7. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e possono svolgersi anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché facilmente raggiungibile con mezzi meccanici e sito nel territorio di competenza della Fondazione. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi lo sostituisce.
8. In deroga al comma settimo, le deliberazioni del Consiglio di amministrazione di cui all'art. 10, comma secondo lett b) e lett h), e quelle di cui all'art. 3 comma 2, punti II e V, 3, 4 e sono prese con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri.
9. I componenti del Consiglio di amministrazione operano nell'esclusivo interesse della Fondazione.
10. Il Segretario della Fondazione redige e trascrive su apposito libro il verbale delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di amministrazione, e lo sottoscrive unitamente a chi ha presieduto la seduta.
11. È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

ARTICOLO 12

Presidente della Fondazione

1. Il Presidente della Fondazione:
 - ha la rappresentanza legale della Fondazione, senza limitazioni di poteri, di fronte ai terzi e in giudizio;
 - può delegare di volta in volta e per singoli atti chi lo sostituisce nella rappresentanza della Fondazione;
 - convoca e presiede le riunioni del Consiglio di amministrazione e ne fissa l'ordine del giorno;
 - cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione;
 - convoca l'Assemblea Partecipanti Sostenitori e dei Partecipanti Ordinari ove presente;
 - esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione;
 - sovrintende all'andamento generale della Fondazione, svolge attività di coordinamento degli organi della Fondazione;
 - cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e di sostegno alle iniziative della Fondazione.

2. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito in tutti i suoi compiti e poteri dal Vicepresidente; in caso di assenza anche di questi, dal componente più anziano di età del Consiglio di amministrazione.

3. Il Presidente e chi lo sostituisce possono, in caso di urgenza, adottare tutti gli atti e provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, da sottoporre a ratifica, entro trenta giorni, da parte dell'organo collegiale.

ARTICOLO 13

Assemblea dei Partecipanti alla Fondazione

1. L'Assemblea dei Partecipanti Sostenitori e Partecipanti Ordinari, ove presente, è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente della Fondazione, per esaminare il bilancio consuntivo e il bilancio economico di previsione prima della loro approvazione da parte del Consiglio di amministrazione della Fondazione.

2. L'avviso di convocazione contenente il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno dell'adunanza, deve essere inviato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, a mezzo lettera raccomandata, posta elettronica certificata o e-mail all'indirizzo o account comunicati per iscritto alla Fondazione dai singoli Partecipanti contestualmente all'adesione.

3. I Partecipanti devono comunicare per iscritto alla Fondazione eventuali successive variazioni del domicilio eletto per tale comunicazione.

4. All'assemblea hanno diritto di partecipare i Partecipanti la cui domanda di adesione sia stata accolta dal Consiglio di amministrazione della Fondazione almeno trenta giorni prima di quello di svolgimento dell'adunanza.

5. I Partecipanti diversi dalle persone fisiche partecipano all'assemblea per mezzo del loro legale rappresentante o di un procuratore speciale munito di mandato sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente.

6. All'Assemblea dei Partecipanti Sostenitori e dei Partecipanti Ordinari devono partecipare gli amministratori della Fondazione, il Segretario, l'Organo di controllo e revisione.

7. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera con voto palese, a maggioranza relativa dei presenti. Il diritto di voto spetta esclusivamente ai Partecipanti. Non è consentito il voto per delega.

8. All'Assemblea dei Partecipanti Sostenitori e dei Partecipanti Ordinari della Fondazione, il Consiglio di amministrazione presenta unitamente al bilancio consuntivo e al bilancio economico di previsione una relazione che illustri i criteri seguiti nella gestione del patrimonio e nella programmazione delle attività e degli interventi finanziari per il perseguimento degli scopi statuari.

9. L'Organo di controllo e revisione riferisce inoltre all'Assemblea dei Partecipanti Sostenitori e dei Partecipanti Ordinari della Fondazione sull'esito dei controlli effettuati e comunica il proprio parere sul bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio di amministrazione.

10. L'Assemblea dei Partecipanti Sostenitori e dei Partecipanti Ordinari della Fondazione esprime il proprio parere con un voto consultivo sulla relazione degli amministratori, sul bilancio consuntivo e sul bilancio economico di previsione. Tale parere non è vincolante in ordine all'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio economico di previsione da parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

11. L'assemblea dei Partecipanti Sostenitori e dei Partecipanti Ordinari può inoltre approvare mozioni e proposte inerenti all'attività della Fondazione da sottoporre all'attenzione del Consiglio di amministrazione della Fondazione stessa, anche qualora gli argomenti trattati non siano stati preventivamente inseriti nell'ordine del giorno.

ARTICOLO 14

Segretario

1. Il Presidente e il Consiglio di amministrazione sono assistiti da un Segretario nominato dal Consiglio di Amministrazione, previa approvazione da parte dell'Ente Fondatore, anche scelto fra i componenti del Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente. Il Consiglio di amministrazione stabilisce anche natura, durata, qualifica ed eventuale remunerazione del rapporto, sempre previa approvazione da parte dell'Ente Fondatore.

2. Il Segretario assolve alle seguenti funzioni anche avvalendosi di collaboratori e/o

dipendenti dell'Ente Fondatore:

- assiste alle sedute del Consiglio di amministrazione e alle adunanze dell'assemblea dei Partecipanti e redige i rispettivi verbali;
- collabora con il Presidente per dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
- cura gli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali della Fondazione secondo le indicazioni del Consiglio di amministrazione;
- collabora alla predisposizione del bilancio consuntivo e di quello economico di previsione;
- dirige gli uffici e il personale, anche volontario, di cui la Fondazione si avvale per lo svolgimento delle sue funzioni;
- tiene ed aggiorna i libri delle adunanze del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea dei Partecipanti Sostenitori e dei Partecipanti Ordinari;
- conserva i verbali delle sedute dell'Organo di revisione;
- tiene ed aggiorna le altre scritture contabili, fiscali ed amministrative previste dalla legge o adottate volontariamente dal Consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 15

Organo di controllo e revisione

1. Il bilancio consuntivo di esercizio e le scritture contabili della Fondazione sono sottoposti al controllo di un Organo di controllo e revisione, costituito da un collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, o da un sindaco unico.
2. L'Organo di controllo e revisione è nominato dall'Ente Fondatore che ne indica anche il Presidente; dura in carica per tre esercizi e scade con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. I suoi componenti sono rieleggibili.
3. Ai componenti effettivi dell'Organo di controllo e revisione spetta un compenso annuale valevole per l'intera durata del loro ufficio, determinato dall'Ente Fondatore all'atto della nomina, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione del loro ufficio.
4. L'Organo di controllo e revisione vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sulla regolare tenuta delle scritture contabili. Esprime un parere sul bilancio consuntivo di esercizio, che viene comunicato al Consiglio di amministrazione della Fondazione, almeno quindici giorni prima di quello stabilito per la riunione dell'Assemblea dei Partecipanti Sostenitori e dei Partecipanti Ordinari, ove presente, o, in sua assenza almeno quindici giorni prima della riunione del Consiglio di amministrazione dell'Ente Fondatore avente ad oggetto il parere al preventivo di gestione e al bilancio.
5. L'Organo di controllo e revisione deve assistere all'Assemblea dei Partecipanti Sostenitori e dei Partecipanti Ordinari, ove costituita, e decade dall'incarico in caso di assenza ingiustificata anche a una sola adunanza della predetta assemblea.

Articolo 16

Conflitto di interessi

1. Nel caso in cui uno dei componenti degli Organi della Fondazione si trovi in una situazione di conflitto con l'interesse della Fondazione, deve darne immediata comunicazione all'organo di appartenenza e all'organo di controllo e deve astenersi dal partecipare a deliberazioni in relazione alle quali possa rendersi attuale il predetto conflitto.
2. Il venir meno, anche sopravvenuto, di uno dei requisiti necessari per la nomina e la mancata rimozione delle situazioni di incompatibilità e di conflitto di interessi comportano l'automatica decadenza dalla carica.

ARTICOLO 17

Esercizio finanziario - Bilancio

1. L'esercizio finanziario della Fondazione va dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio di amministrazione predispone entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio economico di previsione per l'anno successivo e predispone altresì, entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio, il bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente e la relazione sulla gestione.
3. Il Presidente per la predisposizione della relazione e degli schemi di bilancio si avvale del Segretario.

4. I progetti di bilancio preventivo e consuntivo devono essere trasmessi all'organo di controllo e revisione almeno 15 giorni prima della data della riunione avente ad oggetto la sua approvazione.

5. I bilanci sono redatti in conformità agli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, e alle altre norme tempo per tempo vigenti.

6. Al bilancio consuntivo deve essere allegato l'elenco completo dei soggetti che nel corso dell'esercizio hanno beneficiato delle erogazioni e degli interventi di qualsiasi tipo della Fondazione, con l'indicazione dei relativi importi e delle modalità di corrispondenza.

7. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione della Fondazione, tenuto conto del parere dell'Organo di controllo e revisione e dell'Assemblea dei Partecipanti Sostenitori e dei Partecipanti Ordinari, ove presente, approva il bilancio consuntivo ed il bilancio economico di previsione della Fondazione.

8. Gli Organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

ARTICOLO 18

Utili e avanzi di gestione

1. Tutti gli utili e avanzi di gestione comunque conseguiti dalla Fondazione saranno destinati, in conformità a quanto stabilito dal presente Statuto, all'incremento del fondo di dotazione o del fondo di gestione.

2. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte o consentite per legge.

ARTICOLO 19

Estinzione

1. La Fondazione si estingue, secondo le modalità di cui agli artt. 27 e seguenti del Codice Civile, con delibera del Consiglio di amministrazione, quando:

- a) gli scopi istituzionali di cui all'articolo 2 dello Statuto sono esauriti o divenuti impossibili o di scarsa utilità;
- b) il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- c) non è possibile esperire procedure di trasformazione.

2. Laddove fosse impossibile attuare quanto previsto dalla lettera c) sopra riportata, il Consiglio di amministrazione nominerà un liquidatore che provvederà alla liquidazione nei termini e alle condizioni stabilite nell'atto di nomina, e alla relativa devoluzione del patrimonio residuo a favore dell'Ente Fondatore, con vincolo di destinazione a fini di pubblica utilità, mutualità e beneficenza, o comunque a scopi analoghi a quelli perseguiti dalla Fondazione, ovvero, in subordine, ad altre Fondazioni, assicurando, ove possibile, la continuità degli interventi sul territorio e nei settori di operatività della Fondazione.

ARTICOLO 20

Regolamento interno

1. Per disciplinare l'organizzazione, definire le strutture operative e dotarsi di tutte quanto necessario al funzionamento ed al perseguimento dei fini istituzionali, la Fondazione può darsi un regolamento interno approvato dal Consiglio di amministrazione della Fondazione, su parere conforme del Consiglio di amministrazione dell'Ente Fondatore, anche avvalendosi del personale dipendente di quest'ultimo.

ARTICOLO 21

Mediazione e Arbitrato

1. Tutte le controversie riguardanti l'interpretazione, l'esecuzione, la validità del presente Statuto e insorte in dipendenza di esso, promosse da o contro la Fondazione e da o contro l'Ente Fondatore e/o gli Organi della Fondazione, saranno soggette ad un tentativo di mediazione presso un Organismo di Mediazione ordinistico operante in Provincia di Vicenza. Le parti delle predette controversie si impegnano a ricorrere a tale mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale, salvi i motivi di urgenza.

2. Le controversie riguardanti l'interpretazione, l'esecuzione, la validità del presente Statuto e insorte in dipendenza di esso, promosse da o contro la Fondazione e da o contro l'Ente Fondatore e/o gli Organi della Fondazione saranno risolte mediante deferimento ad Arbitro Unico secondo il regolamento della Camera Arbitrale dell'Ordine degli Avvocati di

Vicenza, il quale sarà tenuto a depositare il lodo entro quattro mesi dall'accettazione della propria nomina. La sede dell'arbitrato sarà Vicenza.

ARTICOLO 22

Clausola di rinvio - Disposizioni transitorie

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni dettate dal Codice civile e dalla legislazione vigente in materia.

2. Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dall'Ente Fondatore nell'atto costitutivo e verranno successivamente integrati.

3. I primi componenti degli Organi della Fondazione saranno nominati dall'Ente Fondatore nell'atto di costituzione.

La composizione del Consiglio di amministrazione per due mandati consecutivi, in ipotesi di sette membri, sarà di 3 membri rappresentativi di BVR Banca - Banche Venete Riunite Credito Cooperativo di Schio, Pedemonte, Roana e Vestenanova - Società Cooperativa - e 4 di espressione di Banca del Veneto Centrale -Credito Cooperativo - Soc. Coop. (4 per BVR Banca - Banche Venete Riunite Credito Cooperativo di Schio, Pedemonte, Roana e Vestenanova - Società Cooperativa - e 5 per Banca del Veneto Centrale -Credito Cooperativo - Soc. Coop. in ipotesi di 9 membri) e la Presidenza di espressione di BVR Banca - Banche Venete Riunite Credito Cooperativo di Schio, Pedemonte, Roana e Vestenanova - Società Cooperativa - limitatamente al primo mandato. Relativamente all'Organo di controllo e revisione, per il primo mandato, il Presidente sarà di espressione di Banca del Veneto Centrale -Credito Cooperativo - Soc. Coop. ed i due sindaci espressione di BVR Banca - Banche Venete Riunite Credito Cooperativo di Schio, Pedemonte, Roana e Vestenanova - Società Cooperativa -, mentre per i mandati successivi al primo, i componenti sindaci dovranno essere di espressione diversa rispetto a quella del Presidente.

4. Il preventivo di gestione del primo esercizio dovrà essere predisposto dal Consiglio di amministrazione entro i 90 (novanta) giorni successivi alla nomina degli Organi della Fondazione.

5. Nel presente testo tutti i termini di genere maschile riferiti a persone fisiche sono validi per donne e uomini.

F.TO SALOMONI RIGON MAURIZIO

" LEONARDO DOMENICO CODA TESTE

" CRESTANI MARCO TESTE

" STEFANO LORETTU NOTAIO (L.S.)>